

nella legge, di agenti principali, di complici e di ricettatori, distinzione che ha per base la imputabilità umana calcolata sui diversi gradi di dolo. Badate bene, si potrebbe dire, che l'associazione pel contrabbando è simile all'associazione di malfattori, e l'articolo 429 prescrive che ogni altra persona faciente parte dell'associazione, oppure che avrà scientemente e volontariamente somministrato a dette bande od a parte di esse armi, munizioni, strumenti atti al reato, sarà punita nel modo stesso colla reclusione o col carcere.

Però, ieri appunto l'onorevole ministro delle finanze con molto ingegno ed acume faceva una distinzione fra coloro che minacciano la tranquillità pubblica, e quelli che offendono gli interessi del pubblico erario; nè sarebbe una buona ragione violare le norme comuni della giustizia, perchè sono state offese una volta, ed in caso più grave. Si aggiunga a ciò che li non si dice che quelli che somministrano armi o danari siano agenti principali. Ma come volete che lo siano, se gli agenti principali sono quelli che danno il mandato o che concorrono alla esecuzione immediata del reato? Spetta al legislatore il dire quale è l'agente principale, quale il complice in ogni specie di reato?

Avete voi facoltà di prescrivere che saranno puniti come complici coloro che si prestano scientemente alla ricettazione della merce o del genere sul quale avvenne il contrabbando senza previa scienza?

I ricettatori debbono essere puniti, ma non infliggete loro la pena dei complici, non mettete a fascio gli uni cogli altri, perchè questo sarebbe un nuovo e pericoloso esempio.

Io credo che quanto ai principii bisogna sempre mantenerli inviolati.

La Commissione ha creduto di poterli alterare, ma non tutto è lecito anche a chi fa parte d'un'Assemblea sovrana; potrà essere lecito tutto: *sed non ut, serpentes avibus gementur, tigribus agni*: fu detto dal legislatore del gusto a' pittori ed a' poeti; che diranno a' legislatori veri!

Io prego dunque la Commissione di voler conciliare la sua proposta coi principii generali del Codice, i quali, a parer mio, debbono restare inalterati.

**PRESIDENTE.** Il deputato Speciale fa la proposta seguente:

« Art. 41. Saranno puniti quali complici:

« Coloro che facciano atti di assicurazione del contrabbando, o che si prestino scientemente alla ricettazione della merce o del genere pel quale avvenne il contrabbando o avranno somministrato scientemente alloggio o il luogo di riunione o di ricovero agli agenti del contrabbando. »

**SPECIALE.** L'emendamento del quale l'onorevole presidente ha dato lettura porta il numero 41; questo è un errore tipografico, dovrebbe invece collocarsi all'articolo 42; mi riservo quindi svilupparlo quando sarà discusso questo articolo.

Dirò poche parole sulla soppressione dell'articolo 41 da me proposto, poichè l'onorevole Errante mi ha precesso nelle idee che era mio desiderio di sviluppare.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 41 riproducono entrambi per filo e per segno le disposizioni contenute nell'articolo 102 del Codice penale in vigore. Questo è un fatto.

Ora, l'onorevole Depretis ci ha detto che le leggi comuni, le disposizioni generali, non saranno nè punto nè poco derogate dalla legge in discussione; a qual fine adunque si presentano alla sanzione della Camera questi articoli che hanno già virtù di leggi vigenti? Non è opera affatto oziosa questa? Ci si risponde: siccome in Italia sono in vigore due Codici, quello cioè della Toscana e l'altro del 1859, pubblicato nelle provincie meridionali; così la Commissione progetta riordinarne le disposizioni in unica legge, onde aversi nei giudizi unità di giudicati, molto più in una materia così discordante, quale è quella degli *agenti principali e dei complici*.

**DEPRETIS.** Precisamente.

**SPECIALE.** Ma, signori, se è questo il concetto, come l'onorevole Depretis e l'onorevole Rattazzi mi accennano con segni di adesione, allora perchè non pubblicare tutte quelle altre disposizioni generali che sono sì diverse nelle due legislazioni?

L'onorevole Rattazzi e l'onorevole Depretis certamente non ignorano la massima differenza che esiste nelle sanzioni dei due Codici, specialmente nel titolo delle cause che escludono o diminuiscono l'imputazione.

E di vero, se nella consumazione d'un contrabbando si associa un fanciullo, che non ha compito il duodecimo anno (agente principale o semplice che si fosse), se consumava il delitto nelle provincie toscane, non gli è imputabile.

La sua azione contraria alla legge penale appartiene alla disciplina domestica, e ne' casi gravi le autorità di polizia prendono un provvedimento adattato alle circostanze. Così all'articolo 36, se mal non ricordo, del Codice penale toscano. Allo incontro, se questo minore degli anni 14 abbia operato la consumazione del contrabbando nelle provincie meridionali con *discernimento*, allora trattandosi d'un delitto a cui dovrebbe applicarsi la pena del carcere, si punisce colla pena della custodia, ridotta a meno della metà di quella a cui avrebbe potuto essere condannato se avesse compito gli anni quattordici. (Bene! *a sinistra*)

Di questi esempi ne potrei additare di molti se mi fosse dato abusare della sofferenza della Camera, rilevandoli dai titoli delle pene, dal computo del tempo penale, dalla consumazione del tentativo del delitto, dal concorso di più partecipanti ad uno stesso reato, dalla recidiva, dalla estinzione della penalità, ecc.

Il motivo adunque accennato dall'onorevole Depretis e dall'onorevole Rattazzi parmi poco serio, e se